

Pubblicato il 27/01/2020

N. 00369/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00245/2018 REG.RIC.

N. 01637/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 245 del 2018, proposto da:
New Hotel Daytona S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Tagliatela, Domenico Iodice, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Casoria non costituito in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 1637 del 2018, proposto da:
Comune di Casoria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato
e difeso dall'avvocato Pasquale Amendola, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Pasquale Amendola in Melito
Di Napoli, via Campania, 25;

contro

New Hotel Daytona S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Taglialatela, Domenico Iodice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Quanto al ricorso n. 245 del 2018:

Per l'emissione di decreto ingiuntivo relativo al pagamento di € 50.000,00 per prestazioni ricettive;

Quanto al ricorso n. 1637 del 2018:

Per l'opposizione al D.I. n° 338/2018 Reg. Prov. Pres. - 245/2018 Reg. Ric., emesso dal T.A.R. Campania il 27.1.2018 e notificato il 16.2.2018.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di New Hotel Daytona S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2019 la dott.ssa Diana Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con atto depositato innanzi questo T.A.R. in data 27 gennaio 2018 la New Hotel Daytona S.r.l. ha richiesto l'adozione di un decreto ingiuntivo nei confronti del Comune di Casoria, deducendo di vantare un credito liquido ed esigibile e documentato per iscritto nei suoi confronti pari a cinquantamila euro in relazione ai servizi alberghieri dalla stessa erogati in favore di cittadini del medesimo Comune, allontanati dalle loro abitazioni con ordinanze contingibili ed urgenti.

2. A sostegno di detto ricorso parte ricorrente assume che:

a) con Ordinanza del Commissario Prefettizio n. 01 del 08.01.2016, all'esito del sopralluogo effettuato dal Settore Lavori Pubblici del Comune di Casoria e dei Vigili

del Fuoco, in ragione di lesioni sulle murature divisorie interne nonché cedimenti strutturali interessanti i piani interrati e quelli sopra elevati, si ordinava al Dott. Salvatore Carputo, nella sua qualità di Amm.re p.t. del Condomino sito in Casoria (Na) alla Via Nuova Padre Ludovico, I Traversa, n. 1 nonché ai proprietari o titolari di altro diritto, lo sgombero con i propri nuclei familiari dal predetto immobile sito al riferito indirizzo;

b) con Ordinanza del Commissario Prefettizio n. 02 del 18.01.2016, constatato il persistere delle condizioni di pericolo alla pubblica e privata incolumità, si ampliavano le zone interdette per i gravi pericoli alla incolumità e sicurezza dei residenti alle traverse laterali di Via Nuova Padre Ludovico sino alla rimozione dei richiamati pericoli;

c) per effetto delle summenzionate ordinanze contingibili, indifferibili ed urgenti, i nuclei familiari sfollati venivano collocati in strutture ricettive sino al ripristino dello stato dei luoghi e delle condizioni di sicurezza;

d) in data 15.01.2016 venti occupanti venivano accolti presso la struttura recettizia della ricorrente su disposizione del Comando di Polizia Municipale del Comune di Casoria, atteso il permanere dello stato di pericolo, nonché la necessità di proseguire le opere di ripristino degli immobili dichiarati inagibili;

e) con nota prot.n. 9937 del 24.02.2016 il Comando di Polizia Municipale del prefato Comune, ordinava al Direttore dell'Albergo che gli sfollati alloggiati abbandonassero la struttura;

f) con atto prot. n. 10138 del 25.02.2016, il Settore Affari Generali, acquisito il parere del Comandante della Polizia Municipale e del Sub – Commissario del Comune, disponeva la proroga del soggiorno presso i locali della ricorrente sino al 01.03.2016;

g) con missiva del 25.02.2016, la ricorrente intimava l'Ente di adottare gli atti amministrativi necessari all'impegno di spesa per il pagamento delle prestazioni rese ai soggiornanti a seguito delle ordinanze commissariali di sgombero;

h) con note prot. n. 11145 del 02.03.2016 e n. 11187 del 03.03.2016 il Settore Polizia Municipale del Comune di Casoria comunicava la fine del periodo di ospitalità dei nuclei familiari sfollati con rilascio dalla struttura entro e non oltre le ore 10,00 del 05.03.2016;

i) con atto di messa in mora del 14.07.2016 la ricorrente, a mezzo dei suoi legali, sollecitava il Comune al versamento della somma di € 50.000,00 come da fattura proforma n. 005/2016 inviata e seguita successivamente anche da fattura elettronica;

l) il credito oggetto della contestata fattura non era stato riconosciuto dall'Ente, il quale non aveva preveduto un impegno di spesa con relative coperture dei costi del servizio, né aveva legittimato tali somme come debito fuori bilancio.

3. In accoglimento del predetto ricorso, iscritto al numero di ruolo R.G. n. 245 del 2018 il Presidente della Sezione ha adottato il D.I. n° 338/2018 Reg. Prov. Pres., ordinando al Comune di Casoria il pagamento della somma di € 50.000,00 oltre interessi di mora, di cui al D. lgs. 231/2002, dalle singole scadenze all'effettivo saldo in favore della New Hotel Daytona S.r.l. nel termine di giorni quaranta dalla notificazione del decreto, con l'avvertenza che nel medesimo termine potesse essere proposta opposizione e che in difetto si sarebbe proceduto ad esecuzione forzata.

4. Con ricorso notificato in data 28 marzo 2018 e depositato il successivo 25 aprile iscritto al numero di ruolo R.G. n. 1637 del 2018 il Comune di Casoria ha presentato ricorso in opposizione al predetto decreto ingiuntivo, notificatogli il 16 febbraio 2018.

5. A fondamento della spiegata opposizione il Comune ha formulato, in tre motivi di ricorso, le seguenti censure:

I) CARENZA DI GIURISDIZIONE

Il Comune opponente assume in primo luogo come non potesse essere adottato dal G.A. l'impugnato decreto ingiuntivo per difetto di giurisdizione.

Deduce al riguardo che, al fine di fondare la giurisdizione dell'adito G.A., non potrebbe invocarsi l'applicazione dell'art. 133, comma 1, lettera q), del D.Lgs. n° 104/2010 non applicabile alla fattispecie de qua in quanto l'atto amministrativo da cui discenderebbe il presunto diritto di credito dell'opposta non era costituito da «provvedimenti anche contingibili ed urgenti» emanati dal Commissario prefettizio - che, per stessa ammissione di controparte, si erano limitato ad ordinare lo sgombero dei nuclei familiari interessati dal pericolo di cedimenti strutturali - bensì da disposizioni e note informali del Comando di Polizia Municipale del Comune di Casoria, non rientranti nella previsione legislativa innanzi richiamata e come in ogni caso nell'ipotesi di specie venisse in rilievo un diritto di credito non rientrante nell'indicata ipotesi di giurisdizione esclusiva.

II) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 284, COMMA 1, R.D. 3.3.1934, N° 383; 55, COMMA 5, LEGGE 8.6.1990, N° 142; 191, D.LGS. 18.8.2000, N° 267.

Il Comune opponente deduce inoltre che il decreto ingiuntivo oggetto della presente impugnazione sarebbe altresì nullo ed illegittimo per violazione e falsa applicazione degli artt. 284, co. 1, R.D. n° 383/1934, 55, co. 5, Legge n° 142/1990 e 191 D.Lgs. n. 267/2000, in tema di impegno di spesa degli Enti locali.

Ciò in quanto, in applicazione di dette norme, costituirebbe principio generale quello in virtù del quale tutti i contratti stipulati dalla pubblica amministrazione (anche quando essa agisca *jure privatorum*) richiedono la forma scritta *ad substantiam*, non potendo a tal fine venire in rilievo la deliberazione dell'organo collegiale dell'ente pubblico che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico, dell'appalto o della fornitura ove tale deliberazione (costituente atto interno preparatorio del negozio) qualora la stessa non sia seguita da un atto, sottoscritto da entrambi i contraenti, da cui possa desumersi la concreta sistemazione del rapporto, con le indispensabili

determinazioni in ordine alle prestazioni da eseguire e dal compenso da corrispondere.

A tale stregua affinché possa agirsi *ex contractu* nei confronti della P.A., occorrerebbe la produzione - per l'appunto - del contratto da cui possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto, con le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da svolgersi e al compenso da corrispondersi, contratto nella specie inesistente, per cui alcun valido rapporto contrattuale potrebbe dirsi sorto tra le parti, per la mancanza della necessaria convenzione stipulata per iscritto tra le stesse. Il Comune lamenta inoltre che il rapporto negoziale dedotto dalla società opposta con l'Ente comunale non risultava avere nemmeno rispettato le prescrizioni di cui all'art. 23, Legge n° 144/1989 (oggi trasfuso nell'art. 191, D.Lgs. n° 267/2000 (cd. T.U.E.L.).

Pertanto, nella prospettazione dell'opponente, a fronte delle prestazioni rese dalla controparte, in assenza dell'instaurarsi di un valido rapporto negoziale tra le parti (privo dei necessari requisiti e presupposti previsti per legge), l'azione astrattamente esercitabile per ottenere il riconoscimento delle proprie ragioni sarebbe stata solo ed unicamente quella, diretta e personale, nei confronti degli amministratori e dei funzionari che risultassero aver illegittimamente agito in nome e per conto dell'Amministrazione pubblica in discorso, ai sensi dell'art. 23 Legge n° 144/89.

III) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 633 E 634 C.P.C.

Il Comune opponente assume inoltre che il decreto ingiuntivo impugnato sarebbe nullo ed illegittimo in quanto privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, richiesti dall'articolo 633 c.p.c., nonché di idonee prove scritte, richieste dall'art. 634 c.p.c., atte a fondare la pretesa creditoria della società opposta. Dalla documentazione versata in atti, infatti, si ricaverebbe che, a sostegno della propria domanda, la controparte aveva prodotto unicamente note e comunicazioni di singoli

funzionari, che, per le causali innanzi esposte, non potevano in alcun modo costituire prova di un credito riferibile al Comune di Casoria. Né, al riguardo, potrebbe avere rilevanza la fattura emessa dalla società opposta, atteso che la fattura sarebbe titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo, in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituirebbe prova dell'esistenza del credito, che dovrebbe essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dell'opposto.

6. Si è costituita l'opposta New Hotel Daytona s.r.l., controdeducendo ai singoli motivi del ricorso in opposizione e in primo luogo all'eccepito difetto di giurisdizione, assumendo che il ricorso per ingiunzione avrebbe ad oggetto diritti soggettivi relativi a materie rientranti nella giurisdizione esclusiva del G.A; ciò in considerazione del rilievo che nell'ipotesi in questione verrebbe in evidenza la spendita di potere pubblicistico e che comunque rileverebbero anche rapporti paritetici, come sarebbe dimostrato dalla materia del pubblico impiego sottratta alla privatizzazione e rimasta nella giurisdizione esclusiva del G.A..

7. All'udienza del 5 febbraio 2019, fissata per la trattazione del merito del ricorso in opposizione, il collegio ha dato avviso alle parti, ex art. 73 comma 3 c.p.a., dell'esistenza di dubbi in ordine all'ammissibilità del ricorso, in relazione al deposito del ricorso in quanto avvenuto non in maniera conforme alle regole del P.A.T. e in ordine ai profili di possibile irricevibilità del ricorso, per essere stato lo stesso depositato oltre i termini di rito (avendo invero riguardo all'irrilevanza del deposito dell'atto non conforme alle regole del P.A.T.).

7.1. All'esito di tale udienza pertanto parte ricorrente ha richiesto rinvio per produrre documenti e memoria difensiva in relazione a quanto osservato d'ufficio.

8. In replica al rilievo d'ufficio il Comune di Casoria ha dunque prodotto documenti e memoria difensiva.

9. I ricorsi sono stati trattenuti in decisione all'esito dell'udienza pubblica del 5 novembre 2019.

10. In via preliminare va disposta la riunione dei due ricorsi, stante la loro connessione oggettiva e soggettiva, venendo in rilievo un ricorso per opposizione a decreto ingiuntivo.

11. Sempre in via preliminare va vagliata la questione di ricevibilità/ammissibilità del ricorso in opposizione sollevata d'ufficio dal collegio ai sensi dell'art. 73 comma 3 c.p.a..

11.1. Il Collegio al riguardo ben conosce la giurisprudenza, seguita anche da questa Sezione (ex multis sentenza n. 05507/2018 del 14/09/2018) secondo la quale la questione di giurisdizione va vagliata in via prioritaria rispetto a qualunque altra questione rivestendo la stessa carattere pregiudiziale.

11.2. Ed invero secondo quanto affermato dal Consiglio di Stato, nella sua più autorevole composizione (AP n. 4/11 e di recente ribadito da AP n. 9/14), la norma positiva enucleabile dal combinato disposto degli artt. 76, co. 4, c.p.a. e 276, co. 2, c.p.c., impone di risolvere le questioni processuali e di merito secondo l'ordine logico loro proprio, assumendo come prioritaria la definizione di quelle di rito rispetto a quelle di merito, e fra le prime la priorità dell'accertamento della ricorrenza dei presupposti processuali (nell'ordine, giurisdizione, competenza, capacità delle parti, ius postulandi, ricevibilità, contraddittorio, estinzione), rispetto alle condizioni dell'azione (tale fondamentale canone processuale è stato ribadito dall'Adunanza plenaria 3 giugno 2011, n. 10).

11.3. Peraltro nell'ipotesi di specie, venendo in rilievo un ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, la questione di giurisdizione non può che essere deliberata dopo la disamina relativa alla ritualità dell'instaurazione del giudizio di opposizione, dovendo altrimenti ritenersi, in mancanza della corretta istaurazione del giudizio de quo, che

sul decreto ingiuntivo adottato si sia formato il giudicato, con conseguente irrilevanza della dedotta questione di giurisdizione.

12. Ciò posto, peraltro deve ritenersi, avuto riguardo per un verso alla documentazione depositata dalla parte opponente, per altro ad un approfondimento della questione, che il ricorso sia ammissibile e ricevibile, alla stregua di quanto di seguito indicato.

12.1. Ed invero quanto alla circostanza che la copia dell'atto ab origine depositato in formato nativo digitale fosse privo della firma digitale deve aversi riguardo a quella giurisprudenza (ordinanza T.A.R. Lazio, sezione terza bis n. 03231/2017 dell'8 marzo 2017; in senso analogo T.A.R. Calabria Reggio Calabria, 15 marzo 2017, n. 209) secondo la quale, avendo la parte depositato il ricorso mediante sottoscrizione con firma digitale del Modulo di deposito ricorso, secondo quanto prescritto dall'art. 6, comma 5, dell'All. A al D.P.C.M. n. 40/2016, che espressamente prevede che "la firma digitale PADES si intende estesa a tutti i documenti contenuti" (nel Modulo n.d.r) tale locuzione sia per la ratio del PAT, sia per l'espresso riferimento dell'art. 6, comma 4, dell'All. A al D.P.C.M. n. 40/2016 al "ricorso", sia per l'ovvia considerazione che i documenti allegati non devono essere firmati dal difensore, ma al più autenticati, deve intendersi riferita, in senso onnicomprensivo, a tutti gli atti di parte allegati con il Modulo, che ove non sottoscritti ex ante dovranno ritenersi firmati soltanto al momento della sottoscrizione di invio del Modulo di deposito (secondo quanto riscontrabile tramite il software Adobe).

Deve infatti ritenersi che le indicate regole tecniche vadano ad integrare il disposto dell'art. 136 comma 2 bis c.p.a. secondo il quale *"Salvi i casi di cui al comma 2, tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale."*

12.2. Peraltro, avendo parte opponente sottoscritto tanto il predetto modulo di deposito del ricorso e dei relativi allegati quanto l'originale del ricorso firmato in

forma analogica e notificato in formato cartaceo, non viene in questione un problema di nullità dell'atto per mancanza di sottoscrizione, ex art. 41 c.p.a.

12.3. Inoltre parte opponente, pur non avendo apposto l'attestazione di conformità all'originale analogico al ricorso depositato in formato nativo digitale, ha depositato, contestualmente al ricorso medesimo, distinta nota, recante la predetta attestazione ai sensi dell'art. 22 comma 2 del C.A.D..

12.4. Né alcun rilievo ha la circostanza che all'atto del deposito del ricorso, avvenuto come detto in data 25 aprile 2018, il ricorrente non avesse depositato la copia del ricorso analogico previamente notificato all'opposta, avendo riguardo a quanto prescritto dall'art. 45 comma 3 c.p.a. secondo il quale ciò che rileva è che la documentazione comprovante la notifica dell'atto sia depositata prima che il ricorso venga introitato in decisione.

Nell'ipotesi di specie la copia relativa al ricorso notificato in formato cartaceo e sottoscritto in via analogica, oltre ad essere stata prodotta dalla stessa opposta all'atto della costituzione, è stata prodotta dal Comune opponente in data 6 marzo 2019.

12.5. Inoltre, a prescindere da tali dirimenti rilievi, deve aversi riguardo alla circostanza che parte opponente, dopo il rilievo d'ufficio ex art. 73 comma 3 c.p.a., ha provveduto a ridepositare in data 6 marzo 2019 il ricorso in formato nativo digitale con la relativa sottoscrizione in firma digitale, così sanando l'eventuale irregolarità riferita alla mancata apposizione della firma digitale del ricorso depositato in data 25 aprile 2018.

12.5.1. Ed invero deve aversi riguardo a quella giurisprudenza secondo la quale l'assenza della sottoscrizione digitale, il deposito della copia del ricorso in forma cartacea e non in formato nativo digitale con sottoscrizione con firma digitale e più in generale violazioni della normativa PAT non configurano ipotesi di nullità ma di irregolarità "sanabili" entro un termine perentorio disposto dal giudice (Consiglio di Stato, Sez. IV, 4 aprile 2017, n. 1541; T.A.R. Reggio Calabria, ord. caut., 26 aprile

2017, n. 69; T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 12 giugno 2017, n. 3201; T.A.R. Sardegna, sez. I, 12 settembre 2017, n. 580; Consiglio di Stato, sez. III, 11 settembre 2017, n. 4286; Cons. Stato, Sez. V, ord. 24 novembre 2017, n. 5490; Cons. Stato, sez. V, ord. 4 gennaio 2018, n. 56; Cons. Stato, Sez. V, 27 giugno 2018, n. 3953; Cons. Stato, sez. V, 1 aprile 2019, n. 2126; T.A.R. Lazio Roma, Sez. I quater, 30 maggio 2019, n. 6900).

12.5.2. La circostanza che parte opponente abbia regolarizzato il ricorso depositato in formato nativo digitale, apponendovi la firma digitale, rende pertanto, a prescindere dall'applicabilità dell'invocato art.6, comma 5, dell'All. A al D.P.C.M. n. 40/2016, irrilevante il fatto che la predetta regolarizzazione sia stata effettuata in via preventiva, in assenza dell'ordine del Giudice, che ove intervenisse, sarebbe inutiliter dato.

12.6. Ciò posto il ricorso in opposizione deve intendersi ammissibile e ricevibile, essendo stato notificato in data 28 marzo 2018, ovvero al quarantesimo giorno dalla data della notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta in data 16 febbraio 2018, e depositato nel termine di rito di trenta giorni ex art. 45 comma 1 c.p.a., ovvero in data 25 aprile 2018.

13. Venendo alla disamina nel merito del ricorso in opposizione, va scrutinata in via prioritaria l'eccezione di difetto di giurisdizione, che, ove ritenuta fondata, determinerebbe in via assorbente la revoca del decreto ingiuntivo.

14. La stessa è fondata.

14.1. Ed invero a norma dell'art. 118 c.p.a. il giudice amministrativo può adottare il decreto ingiuntivo nelle sole controversie rientranti nella giurisdizione esclusiva del G.A. .

Detto disposto normativo, alla luce del noto arresto di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 2014, va riferito avendo riguardo non solo alle materie tassativamente individuate come afferenti alla giurisdizione esclusiva del G.A., ma

anche avendo riguardo alla circostanza che l'Amministrazione agisca o meno con la spendita di pubblici poteri, non potendo in assenza di detta spendita, ravvisarsi la giurisdizione esclusiva del G.A. .

Ed invero la giurisprudenza formatasi ancor prima dell'entrata in vigore del c.p.a. ha al riguardo evidenziato (T.A.R. Pescara, (Abruzzo) sez. I, 13/07/2009, n.501) che *“Il giudice amministrativo è privo di giurisdizione in ordine alla richiesta di decreto ingiuntivo relativo al pagamento di somme dovuta ad un fornitore da un'Azienda USL dal momento che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale 6 luglio 2004 n. 204, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia non comprende più le controversie riguardanti i diritti di credito, nelle quali la pubblica amministrazione non sia coinvolta come autorità, ancorché scaturenti da rapporti afferenti ad un pubblico servizio quale è quello dell'assistenza sanitaria”* (nel caso di specie, in applicazione di tale principio, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, è stato annullato il decreto precedentemente emesso di ingiunzione dell'amministrazione al pagamento delle somme richieste).

Detto orientamento giurisprudenziale deve al riguardo ritenersi confermato anche a seguito dell'entrata in vigore del c.p.a. come evidenziato dalla recente pronuncia del Consiglio di Stato sez. V, 03/04/2019, n.2199 secondo la quale *“Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, dal quale non v'è motivo di discostarsi, conformemente del resto a quanto precisato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 204 del 2004, le controversie in materia di servizi pubblici rientranti nella giurisdizione esclusiva sono solo quelle nelle quali l'amministrazione opera in veste di autorità, pur se i rapporti tra amministrazione e amministrati possano essere declinati nelle forme della relazione giuridica "diritto - obbligo", spettando invece al giudice ordinario quelle che abbiano un contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere d'intervento dell'amministrazione a tutela di interessi generali (Cons. St., sez. V, 22 ottobre 2015, n. 4857; 11 dicembre 2013, n. 5964; Cass., SS.UU., 9 agosto 2018, n. 20682; 7 gennaio 2014, n. 67; 12 ottobre 2011, n. 20939; 27 luglio 2011, n. 16391).*

La giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133 c.p.a, non si estende alle controversie di natura patrimoniale afferenti al rapporto concessorio e specificamente attinenti a indennità, canoni o altri corrispettivi, che danno vita a controversie civilistiche pure, soggette in quanto tali alla giurisdizione del giudice ordinario (Cons. St., sez. IV, 4 marzo 2014, n. 1022)”.

14.2. Nell'ipotesi di specie peraltro non solo la controversia ha carattere meramente patrimoniale ed investe un rapporto in cui il Comune di Casoria non ha agito con la spendita di poteri autoritativi ma, ad avviso del collegio, non viene neanche in rilievo l'invocata ipotesi di giurisdizione esclusiva di cui all'art. 133, comma 1, lettera q), del D.Lgs. n° 104/2010, che devolve alla giurisdizione esclusiva del G.A. *“le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti anche contingibili ed urgenti, emanati dal Sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica, di incolumità pubblica e di sicurezza urbana, di edilizia e di polizia locale, d'igiene pubblica e dell'abitato”*.

Ed invero deve osservarsi che con le ordinanze contingibili ed urgenti n. 1 del 2016 e n. 2 del 2016 si ordinava unicamente la messa in sicurezza dell'immobile di cui è causa e lo sgombero per ragioni di sicurezza degli occupanti, nulla disponendosi in ordine alla loro ricezione nella struttura alberghiera di parte opposta.

Né è ravvisabile agli atti di causa alcun atto di carattere autoritativo al quale ricondurre l'ospitalità degli sfollati, ma solo delle note relative alla perduranza e alla fine del periodo di ospitalità degli sfollati *“a spese del Comune”*.

14.2.1. Pertanto il diritto di credito vantato dalla società opposta non si fonda all'evidenza sui provvedimenti contingibili ed urgenti adottati dal Comune, ma su un rapporto di carattere paritetico successivo all'adozione di tali atti extra ordinem, ai quale unicamente è da ritenersi riferita la spendita del potere autoritativo; ciò a prescindere dalla sottoscrizione o meno di un contratto scritto, questione questa che, afferendo al merito della pretesa creditoria, non può essere deliberata da questo G.A. in quanto privo di giurisdizione.

15. Ciò posto, il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo numero di registro generale 1637 del 2018 va accolto e per l'effetto va revocato il D.I. n° 338/2018 Reg. Prov. Pres, mentre il ricorso per decreto ingiuntivo numero di registro generale 245 del 2018 va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del G.A., sussistendo in materia la giurisdizione del G.O. con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al G.O., nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, ex art. 11 c.p.a. (traslatio iudicii).

16. Sussistono eccezionali e gravi ragioni avuto riguardo alla decisione in rito per compensare integralmente fra le parti le spese di lite, con la sola eccezione del contributo unificato che, come per legge, va posto a carico della parte opposta soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, numero di registro generale 1637 del 2018, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n° 338/2018 Reg. Prov. Pres. - 245/2018 Reg. Ric., emesso dal T.A.R. Campania il 27.1.2018 e notificato il 16.2.2018.

Dichiara inammissibile il ricorso per decreto ingiuntivo numero di registro generale 245 del 2018 per difetto di giurisdizione del G.A. sussistendo la giurisdizione del G.O. .

Compensa le spese di lite, ferma restando la debenza del contributo unificato da parte dell'opposta soccombente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Santino Scudeller, Presidente

Pierluigi Russo, Consigliere

Diana Caminiti, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Diana Caminiti

IL PRESIDENTE

Santino Scudeller

IL SEGRETARIO